

Capitolo 1

Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione

Piero Silvestri

Riferimenti normativi: artt. 335, 335-bis, 335-ter, 335-quater, 415 c.p.p.; artt. 110-ter, 110-quater disp. att. c.p.p.

Sommario: 1. I tempi della indagine. – 2. L’abuso del processo e le lesioni senza sanzione. – 2.1. (*Segue*): il ritardo nella iscrizione della notizia di reato. – 3. Principi e criteri direttivi della legge-delega n. 134/2021. – 4. Il d.lgs. n. 150/2022: la notizia di reato. – 5. I presupposti oggettivi per l’iscrizione: la definizione della notizia di reato e il rapporto tra modello 44 e annotazione nel modello 45. – 6. Il rapporto tra i registri. – 7. I presupposti soggettivi per l’iscrizione e il limite superiore tra iscrizione a modello 44 e quella a modello 21. – 8. Gli effetti della iscrizione. – 9. La retrodatazione disposta in via di autotutela dal pubblico ministero. – 10. I controlli giurisdizionali sulla iscrizione della notizia di reato. – 10.1. (*Segue*): l’oggetto del controllo. – 10.2. (*Segue*): il potere di iniziativa e i tempi di intervento. – 11. L’ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini (art. 335-ter c.p.p.). – 12. La retrodatazione della iscrizione a richiesta (art. 335-quater c.p.p.). – 12.1. (*Segue*): il ritardo inequivoco e non giustificato. – 12.2. (*Segue*): il procedimento. – 12.3. Gli effetti della retrodatazione.

1. I tempi della indagine

Nell’originaria previsione codicistica, l’esigenza di contenere i tempi delle indagini era conseguente alla separazione delle fasi procedimentali, alla tendenziale inidoneità probatoria degli atti assunti unilateralmente dal pubblico ministero, alla necessità che fosse il processo la sede naturale in cui assumere le prove e ricostruire i fatti, all’esigenza che la prova fosse formata il più “vicino” possibile alla data di commissione del fatto.

La stessa Corte costituzionale aveva ribadito l’importanza di «limiti cronologici» per la «fase preliminare», la cui apposizione soddisfa la «duplice esigenza [...] individuabile nella necessità di imprimere tempestività alle investigazioni e di

contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato»¹.

Ciò giustificava una serie di previsioni normative: l'atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine di durata della indagini era inutilizzabile (art. 407, comma 3, c.p.p.); il pubblico ministero, decorso il termine di durata delle indagini, formalizzava le sue determinazioni attraverso l'opzione tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale; il potere di avocazione obbligatoria, previsto dall'art. 412, comma 1, c.p.p., era funzionale a garantire la sequenza procedimentale delineata e aveva come presupposto la previsione che la procura generale ricevesse dalle procure della Repubblica del distretto, con cadenza settimanale, l'elenco dei procedimenti per i quali risultavano scaduti i tempi d'indagine (art. 127 disp. att. c.p.p.); l'indagato e la persona offesa avevano il potere di richiedere al pubblico ministero di secondo grado di disporre l'avocazione tutte le volte in cui l'ufficio di prime cure fosse rimasto inerte allo scadere del termine di durata massima delle indagini (art. 413 c.p.p.).

Il sistema non ha funzionato per molteplici ragioni; un sistema in cui – ad esclusione del meccanismo delle proroghe – controllore e controllato si sovrapponevano in un'unica figura, quella del pubblico ministero.

Un sistema che presupponeva certezza nella individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di durata delle indagini e, quindi, una rigorosa coincidenza temporale fra il momento in cui la notizia di reato fosse oggettivamente e soggettivamente configurabile e quello della iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nome della persona indagata.

Non vi era invece una definizione di notizia di reato e neppure una chiara indicazione di quando, cioè in presenza di quali condizioni, il pubblico ministero dovesse procedere alla iscrizione del nome della persona sottoposta alle indagini.

È così accaduto che spesso l'iscrizione oggettiva della notizia di reato e del nome della persona sottoposta alle indagini abbia seguito di molti mesi la formale acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, il cui obbligo di trasmissione al pubblico ministero era a sua volta conformato su un parametro cronologico molto sfuggente e non legato a rigide scansioni temporali.

Il quadro di incertezza è stato obiettivamente acuito dalla giurisprudenza che, come meglio si dirà, ha sempre escluso che il giudice potesse, in funzione surrogatoria, sindacare la tardiva iscrizione del nome della persona sottoposta alle indagini nell'apposito registro da parte del pubblico ministero e che tale valutazione potesse preludere alla declaratoria inutilizzabilità dell'atto d'indagine tardivo rispetto al termine di durata retrodatato².

¹ Corte cost. 15 aprile 1992, n. 172.

² Così A. CAMON, *La fase che 'non conta e non pesa': indagini governate dalla legge*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 456, secondo cui «le indagini durano al massimo sei mesi; se però il pubblico

2. L'abuso del processo e le lesioni senza sanzione

Il concetto di **abuso del processo** può essere declinato in varie accezioni.

Si può fare riferimento ad una prospettiva politica ovvero ai profili deontologici e, dunque, alla inosservanza dei doveri dei magistrati o degli avvocati; in tale prospettiva di analisi, si è fatto correttamente notare, l'abuso tende a identificarsi con l'uso deliberatamente strumentale del potere di azione ovvero con il ricorso anomalo agli istituti di garanzia con fini di vanificazione della pretesa punitiva.

Il tema dell'abuso può tuttavia essere esaminato anche sotto una diversa prospettiva, che investe in senso oggettivo la funzionalità del processo e, in particolare, il senso e la portata della sequenza degli atti procedimentali, il sistema delle invalidità processuali, la congruità delle sanzioni rispetto alla difformità dell'atto dal modello legale.

Il processo ruota intorno ad alcuni principi costitutivi, quali l'obbligatorietà dell'azione, il contraddittorio come metodo, la garanzia del diritto di difesa, la ragionevole durata.

In ragione di tali principi sono fissate regole alla cui inosservanza conseguono sanzioni.

Il rapporto tra gli adempimenti di regole funzionali a garantire i principi cardine del processo e le sanzioni conseguenti alla inosservanza di dette regole caratterizza l'andamento del procedimento.

Il procedimento è segnato non solo dall'esistenza o dall'assenza di sanzioni ma anche dalla congruenza tra il meccanismo sanzionatorio, cioè la violazione della regola posta a tutela degli interessi sottostanti al processo, e l'effettività della esigenza di tutela degli interessi.

Non vi è abuso quando vi è proporzione, congruità, tra meccanismo sanzionatorio e lesione degli interessi sottesi alla regola violata; vi potrà essere oggettivamente abuso quando, invece, vi è uno scollamento, una frattura, tra la violazione della regola e la presenza o l'assenza di una sanzione, ovvero la sua congruità.

Dunque, è possibile che vi siano **sanzioni processuali senza lesione** in tutti i casi in cui alla violazione della regola consegua una sanzione asimmetrica rispetto alla tutela degli interessi sottostanti la regola violata; è possibile però anche che vi siano anche **lesioni senza sanzione**, cioè violazione di regole strumentali alla tutela dei principi fondanti del processo a cui non consegue una sanzione.

Vi possono cioè essere comportamenti violativi di regole poste a tutela di interesse fondamentali del procedimento che non sono contrastati ovvero non adeguatamente contrastati³.

ministero iscrive la notizia di reato dieci anni dopo, nessuno può fiatare e le indagini dureranno dieci anni e sei mesi».

³ Cfr., per tutti, G. LEO, *L'abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 508 ss. e p. 627 ss.

2.1. (Segue): il ritardo nella iscrizione della notizia di reato

Alla categoria delle lesioni senza sanzione si iscrive il tema del ritardo nella iscrizione della notizia di reato.

Si è già in parte detto di come:

– l'esigenza di sistema di una durata contenuta e predeterminata della investigazione preliminare sia stata nel tempo di fatto rimessa – se si escludono ipotetiche sanzioni extraprocessuali – alla correttezza e alla diligenza del pubblico ministero;

– le difficoltà operative degli uffici di procura abbiano dato luogo a fenomeni di ritardo nelle iscrizioni;

– la previsione di inutilizzabilità posta dal legislatore a “protezione” del sistema sia risultata in questi casi “vuota”, essendo la sanzione correlata ad una scadenza calibrata su un dato formale, cioè la iscrizione, che non investe le investigazioni compiute *prima* dell'iscrizione medesima.

Tale situazione ha prodotto lesioni senza sanzione e dunque abuso del processo in senso oggettivo.

Nel 2009, una nota sentenza delle Sezioni Unite aveva definito l'annoso contrasto interpretativo⁴.

Le Sezioni Unite, pur consapevoli delle delicate implicazioni sottese alla questione loro rimessa e, in particolare, dei rischi di lesioni senza sanzione processuale derivanti da abusi da parte della pubblica accusa, avevano nell'occasione chiarito che:

a) l'organo titolare dell'azione penale ha l'obbligo giuridico indilazionabile di iscrivere la *notitia criminis* e il nominativo dell'indagato senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti, non sussistendo alcuna possibilità «di scelta, non solo in relazione all'*an*, ma anche rispetto al *quid* [...] ed al *quando*»;

⁴ Cass., sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538, in *Cass. pen.*, 2010, p. 503, con note di R. APRATI, *Confermata l'insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato*, *ivi*, p. 513, e A. ZAPPULLA, *L'attuale disciplina non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato*, *ivi*, p. 523. Per approfondimenti sul lungo dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, sul tema, si vedano, tra gli altri, R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Napoli, 2010, p. 133 ss.; D. CURTOTTI, *Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 631; G. INSOLERA, *Sul controllo della tempestiva iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1359 ss.; V. MAFFEO, *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, Bari, 2020, p. 47 ss.; A. MARANDOLA, *Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1573 ss.; N. TRIGGIANI, *Legalità opaca: raccolta atipica e preinvestigazioni*, in *La procedura criminale. Quali riforme* (Atti del convegno – Web conferencing, 22-23 ottobre 2020), a cura di V. Maffeo, Perugia, 2021, p. 30 ss.; F. VERGINE, *Indagini e dibattimento: il singolare funzionamento della clessidra*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 1158; D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, Torino, 2012, p. 135 ss.; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri ed effetti*, Torino, 2012, p. 320 ss.

b) la vaghezza, che attiene ai parametri identificativi del “momento” di insorgenza dell’obbligo di procedere agli adempimenti previsti dall’art. 335 c.p.p., «è ineludibile e scaturisce, a ben guardare, dalla stessa scelta del legislatore di configurare l’iscrizione come un atto a struttura “complessa” in cui convivono una componente oggettiva, “quale è la configurazione di un determinato fatto (“notizia”) come sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa” e di una componente “soggettiva”, rappresentata dal nominativo dell’indagato, essenziale “perché è solo dopo che viene individuato il soggetto cui attribuire il reato che i termini cominciano a decorrere»;

c) le questioni connesse a possibili disfunzioni patologiche conseguenti a ritardi, anche colpevoli o abnormi, rispetto all’obbligo di procedere «immediatamente» alle iscrizioni delle notizie di reato, avrebbero richiesto «quale efficace rimedio, la individuazione di un giudice e di un procedimento che consentisse l’adozione di un qualche provvedimento “surrogatorio”, che la legge non ha previsto [...]. Non esiste, infatti, nel sistema, né un principio generale di “sindacabilità” degli atti del pubblico ministero, né un altrettanto generalizzato compito di “garanzia” affidato al giudice per le indagini preliminari»;

d) il sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero doveva necessariamente presupporre una espressa previsione normativa volta a disciplinare «non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il “rito” secondo il quale inscenare un simile accertamento “incidentale”».

3. Principi e criteri direttivi della legge-delega n. 134/2021

A seguito della stabilizzazione dell’assetto normativo conseguente all’intervento delle Sezioni Unite, era fortemente avvertita l’esigenza di porre rimedio alle lesioni senza sanzione e vi era una diffusa consapevolezza della necessità che i diritti dell’indagato dovessero trovare tutela non solo negli eventuali procedimenti disciplinari riguardanti comportamenti elusivi del pubblico ministero, quanto, piuttosto, all’interno del procedimento.

La legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, all’art. 1, comma 9, incide su tale assetto, fissando i seguenti principi e criteri direttivi:

«p) precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell’interessato, accerti la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedede-

re un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievole sul piano civile e amministrativo».

Si coglie un'idea semplice e, in astratto, efficace: il rispetto delle scansioni temporali deve essere assicurato dal giudice che deve verificare la tempestiva iscrizione delle notizie di reato.

Un controllo "esterno", una finestra di giurisdizione, da una parte, funzionale a prevenire ritardi nella iscrizione delle *notitiae criminis* e, in particolare, a far coincidere iscrivibilità e iscrizione del nome della persona indagata e, dall'altra, capace di porre rimedi agli indebiti differimenti del decorso del termine attraverso la retrodatazione della iscrizione e la conseguente inutilizzabilità degli atti tardivi rispetto alla data rideterminata.

Un intervento del giudice volto a soddisfare una esigenza di certezza e un corretto sviluppo investigativo.

Al fine di agevolare l'opera di controllo, il legislatore delegante aveva peraltro segnalato la necessità di «introdurre una definizione di notizia di reato e di precisare i presupposti per l'iscrizione, tanto di natura oggettiva, quanto soggettiva».

Una indicazione volta a superare quella situazione di obiettiva incertezza, di cui si è in parte detto.

L'art. 335, comma 1, c.p.p., si limitava infatti a stabilire l'obbligo, in capo al pubblico ministero, di iscrivere "immediatamente" «ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa»; non diversamente, «il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito», andava iscritto contestualmente alla notizia ovvero, nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, «dal momento in cui risulta».

È noto come, al riguardo, si fossero formati almeno due indirizzi interpretativi.

Il primo, maggioritario in dottrina, riteneva che l'obbligo di annotazione nel registro operasse per il solo fatto che al pubblico ministero fosse sottoposto un fatto verosimile, che – tramite mero raffronto linguistico – potesse essere sussunto in una fattispecie incriminatrice; ogni approfondimento investigativo sulla consistenza probatoria della "notizia" sarebbe dovuto intervenire dopo.

Non diversamente si sosteneva quanto alla individuazione della persona a cui il fatto di reato era attribuibile.

Secondo altra impostazione, recepita dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione di verosimiglianza non sarebbe stata invece sufficiente e il pubblico ministero avrebbe dovuto sottoporre l'informazione appresa a un preliminare vaglio di concreta affidabilità⁵.

4. Il d.lgs. n. 150/2022: la notizia di reato

In questo quadro di riferimento è intervenuto il legislatore delegato con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

È stato introdotto l'auspicato controllo giurisdizionale sugli snodi cruciali dello sviluppo della fase investigativa, con particolare riguardo al momento dell'iscrizione della notizia di reato.

Recependo le direttive contenute nella legge-delega, è stato sostanzialmente chiarito che l'iscrizione è un atto a struttura complessa, nel quale coesistono una componente "oggettiva", cioè la descrizione di un determinato fatto ("notizia") riconducibile ad una fattispecie penale, e una componente "soggettiva", rappresentata dall'attribuibilità soggettiva di quel fatto, cioè dalla indicazione della persona da sottoporre alle indagini, la cui individuazione costituisce il *dies a quo* per la decorrenza dei termini di durata della indagini.

Sono stati definiti, da una parte, i presupposti oggettivi della "notizia di reato", al fine di meglio delineare il limite inferiore rispetto al registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45), e, per altro verso, i presupposti soggettivi della iscrizione, in tal modo chiarendo lo scrutinio da effettuare come discrimine tra iscrizione a modello 44 (registro delle notizie di reato a carico di persone ignote) e iscrizione a modello 21 (registro delle notizie di reato a carico di persone note).

5. I presupposti oggettivi per l'iscrizione: la definizione della notizia di reato e il rapporto tra modello 44 e annotazione nel modello 45

La responsabilità dell'iscrizione è riservata al procuratore della Repubblica e l'individuazione del registro nel quale iscrivere costituisce un atto pienamente espressivo della funzione giudiziaria⁶.

⁵ Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, in *Giur. it.*, 2001, p. 16.

⁶ Così la circ. min. giustizia 26 ottobre 2022, n. 5 (ma in tal senso, già la circ. min. giustizia 11 novembre 2016). Non diversamente, Cass. civ., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21094, in *Giur. it.*, 2005, p. 1073, secondo cui la funzione assolta dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato è di natura processuale, inteso tale termine come comprensivo della fase delle indagini preliminari del

Si è fatto notare in dottrina come nella prassi applicativa sia peraltro diffuso il convincimento che il sostituto procuratore assegnatario del procedimento possa esclusivamente procedere a successivi adeguamenti o, al massimo, a ulteriori iscrizioni che si rendano necessarie nell'ambito della medesima vicenda, sotto il controllo del capo dell'ufficio⁷.

È il procuratore della Repubblica che decide quando, se e in che termini vi sono le condizioni per procedere alla iscrizione della notizia di reato; un potere valutativo ampio, totalizzante, anche in ragione della mancanza di una definizione normativa di notizia di reato.

Proprio l'assenza di una definizione di notizia di reato aveva di fatto favorito la tendenza a iscrivere l'informazione nel registro 45, cioè in quello degli atti non costituenti notizia di reato, con conseguente differimento della iscrizione nei modelli 44 e 21 e del decorso del termine di durata delle indagini.

È noto come con l'iscrizione a modello 45 si introduca un segmento pre-procedimentale privo di rilevanza, una zona priva di "peso" e di regole, in cui l'attività compiuta, in alcuni casi, può non essere finalizzata solo alla verifica della esistenza e, dunque, alla ricerca di una notizia di reato, quanto, piuttosto, a "vestire" una notizia già esistente.

Un'attività di "indagine" sottratta ai tempi della indagine.

Le innovazioni apportate dal d.lgs. n. 150/2022, all'art. 335 c.p.p., aiutano a **riempire di contenuto** il dovere di tempestiva iscrizione della notizia di reato da parte del procuratore della Repubblica.

Secondo il "nuovo" art. 335, comma 1, c.p.p., il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro ogni notizia di reato, che gli perviene o

processo penale; ne consegue che tale atto, facendo parte del procedimento penale, non può avere natura amministrativa, essendovi incompatibilità tra atti processuali ed atti amministrativi, e cioè tra l'esplorazione di una funzione giudiziaria e quella di una funzione amministrativa.

⁷ In tal senso C. CONTI, *L'iscrizione della notizia di reato nel prisma dell'azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 142: sottolinea l'Autrice come la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando) abbia modificato l'art. 1, comma 2, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, attribuendo al procuratore della Repubblica il compito di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, ripreso anche dall'art. 4, lett. m, circ. CSM 16 dicembre 2020, sulla organizzazione delle procure. Tale disciplina non è stata modificata sotto questo profilo dall'art. 13 legge 17 giugno 2022, n. 71, che pure ha inserito all'art. 1 d.lgs. n. 106/2006 i nuovi commi 6 e 7 relativi al contenuto dei progetti organizzativi. Sulla riforma Orlando, cfr., T. ALESCI, *La modifica delle disposizioni di attuazione in tema di iscrizione della notizia nel registro, di informazioni sull'azione penale e la riorganizzazione dell'ufficio del P.M. (commi 73-76 L. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario (l. 103/2017)*, a cura di A. Marandola-T. Bene, Milano, 2017, p. 145 ss. Ritiene che l'attività di puntuale controllo spettante al capo alla procura debba investire anche il momento delle iscrizioni successive in corso di indagine da parte del pubblico ministero titolare del procedimento, C. GITTARDI, *Le disposizioni della riforma Cartabia in materia di indagini: tempi e "stasi" delle indagini, discovery degli atti e controllo giurisdizionale delle iscrizioni*, in *www.giustiziainsieme.it*, 2 novembre 2021, p. 11.

che ha acquisito di propria iniziativa, «contenente **la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice**. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto».

La norma sembra fare riferimento all'art. 55.1 della proposta di legge-delega «per la riforma del codice di procedura penale», presentata dalla Commissione Riccio, secondo cui la notizia di reato è la «rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice contenuta nel codice penale o in leggi speciali».

Si è già detto di come, secondo una parte della dottrina, già nel sistema precedente al d.lgs. n. 150/2022, per attualizzare l'obbligo di iscrizione e dunque dare avvio alle indagini, fosse necessario e sufficiente che il fatto, pur distinto dal sospetto, dall'illazione o da elementi conoscitivi assolutamente vaghi e indeterminati, si “adattasse” alla funzione conoscitiva del processo.

La notizia, si affermava, avrebbe dovuto contenere la descrizione di un fatto corrispondente, almeno dal punto di vista materiale e strutturale, ad una fattispecie penale⁸.

Non diversamente, anche in relazione alla nuova previsione normativa, si è evidenziato in modo condivisibile come «rappresentare un fatto significa costruirne uno equivalente in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente; non si tratta, dunque, di un fatto meramente ipotizzato; il fatto rappresentato deve essere determinato e cioè deve avere caratteri definiti e precisi; in secondo luogo, deve essere non inverosimile e cioè la rappresentazione non deve risultare in contrasto con la migliore scienza ed esperienza del momento storico; infine, **deve trattarsi di un fatto riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, con un chiaro riferimento ad una prima prognosi sulla sussumibilità del fatto nella norma penale**. Occorre tenere presente, invece, che l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo non è requisito costitutivo del concetto di notizia di reato, bensì un aspetto accessorio che può essere indicato ove risulti»⁹.

Si è precisato come, mentre in passato si riteneva che nella notizia fosse sufficiente l'indicazione anche dei soli elementi “nucleari” del reato (condotta e/o evento), oggi è invece necessario – proprio a causa della parola “fatto” inserita nell'art. 335 c.p.p. – descrivere tutti gli elementi fattuali richiesti da una fattispecie astratta: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta¹⁰.

La norma sembra privilegiare un approccio formale legato alla enunciazione

⁸ Sul tema, per tutti, A. MARANDOLA, *Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale*, cit., p. 1566; R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, cit., p. 12.

⁹ Così C. CONTI, *L'iscrizione della notizia di reato*, cit., p. 1.

¹⁰ Il riferimento testuale è di R. APRATI, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità*, in www.giustiziainsieme.it, 20 dicembre 2022, p. 6.

che deve consentire di ritenere che quel fatto, per come esposto e rappresentato, è descrittivo di un fatto tipico di reato.

Dunque, **non si deve procedere alla iscrizione** e non costituiscono notizie di reato **i fatti non determinati perché generici, incompleti, descrittivi solo di un segmento della fattispecie incriminatrice.**

Non costituisce una notizia di reato **l'informazione assertiva**, meramente evocativa di un reato ma **priva di descrizione dei fatti** (es.: ho subito maltrattamenti abituali da mio marito; sono stato rapinato; quel pubblico ufficiale è corrotto).

Non costituiscono notizie di reato **i fatti che «non hanno l'apparenza di essere reali».**

Se, invece, vi è la descrizione, con adeguata capacità rappresentativa, di un fatto tipico di reato, il procuratore della Repubblica deve iscrivere.

Il pubblico ministero iscrive quando “in ipotesi” i fatti rappresentati, se veri, sarebbero previsti dalla legge come reato ¹¹.

A seguito della iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero indagherà e tali investigazioni potranno divenire “tesi”, attraverso la formulazione della imputazione, e “verità” dopo il giudizio.

6. Il rapporto tra i registri

Quanto detto rileva anche in relazione ai rapporti tra i registri.

Ciò che **non pare più consentito è procedere**, prima della iscrizione, ad una **verifica** che quel fatto, pur in astratto rappresentativo di un reato, abbia anche una sua seppur minima **conferma “probatoria”.**

La verifica del fatto inizia dopo l'iscrizione, non prima.

Se, in presenza di una notizia descrittiva di un fatto tipico di reato, l'iscrizione della notizia al modello 21 o 44 fosse subordinata all'esito di una preliminare verifica probatoria relativa alla sua strutturale consistenza, il modello 45 finirebbe per raccogliere gli esiti di un'attività il cui contenuto da sempre si pone in una zona di confine incerta e di forte interferenza con l'attività che il pubblico ministero è chiamato a svolgere solo dopo la formale iscrizione della notizia di reato, almeno nel registro 44.

L'intervento normativo sembra volto a sterilizzare quelle pratiche con cui, con riguardo all'iscrizione oggettiva, si faceva ricorso all'iscrizione a modello 45 al fine di compiere attività di incerta classificazione, con conseguente non decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari.

Solo le indagini preliminari che fanno seguito all'iscrizione consentono di in-

¹¹ Cfr., in tal senso, C. CONTI, *L'iscrizione della notizia di reato*, cit., p. 2 ss.; R. APRATI, *Le nuove indagini*, cit.